

Repertorio n. 7102 -----Raccolta n. 6024

**ATTO DI SCISSIONE  
REPUBBLICA ITALIANA**

Il sette dicembre duemilasedici

(07.12.2016);

in Bolzano, nel mio studio in viale A. Duca d'Aosta n. 100;

davanti a me, dott. Felipe BENVENUTTI, Notaio in Bolzano, iscritto presso il Collegio Notarile di Bolzano;

è comparso:

- WILLEIT Ferdinand, nato a Fortezza (BZ) il 14 settembre 1938, domiciliato per la carica presso la sede della società, cittadino italiano, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società costituita in Italia "**BRENNERCOM S.P.A.**", con sede in Bolzano (BZ), Via Antonio Pacinotti n. 12, con un capitale sociale di Euro 23.736.000,00 (ventitre milioni settecentotrentaseimila), interamente versato, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bolzano 01710910215, REA n. BZ - 158523, al fine di dare esecuzione ed in forza dei poteri attribuiti con delibera dell'assemblea dei soci di data 28 settembre 2016, verbalizzata con atto a mio rogito di pari data, n. 6750 di rep. e n. 5712 di racc., registrato a Bolzano il 27 ottobre 2016 al n. 12286, Serie 1T, iscritto presso il Registro delle Imprese di Bolzano in data 4 ottobre 2016 con Protocollo n. 35912/2016 del 30 settembre 2016;

di seguito, anche la "**società scissa**".

Detto comparente, della cui identità personale, veste rappresentativa e poteri di firma io Notaio sono certo, mi richiede di ricevere il presente atto.

**Premesso che:**

**a)** con la predetta deliberazione assembleare di cui al predetto verbale a mio rogito di data 28 settembre 2016 n. 6750 di rep. e n. 5712 di racc., la società "BRENNERCOM S.P.A." ha approvato all'unanimità il progetto di scissione parziale non proporzionale (scissione asimmetrica) della società "BRENNERCOM S.P.A." in favore di una società di capitali di nuova costituzione che assumerà la denominazione "INFRANET S.P.A.", progetto allegato al medesimo verbale di assemblea, e redatto ai sensi dell'art. 2506-*bis* del codice civile (di seguito anche il "**Progetto di Scissione**");

**b)** la società partecipante alla scissione non è sottoposta a procedure concorsuali o versa in stato di liquidazione, come il comparente mi dichiara;

**c)** nel corso della predetta assemblea, tutti i soci della società hanno dichiarato e deliberato di esonerare l'organo amministrativo dalla redazione della situazione patrimoniale e della relazione illustrativa in conformità agli artt. 2501-*quater* e 2501-*quinquies* c.c., richiamati per la scissione dall'art. 2506-*ter*, primo comma c.c., e altresì di rinunciare al termine di cui agli articoli 2506-*bis*, quinto comma e 2501-*ter*, quarto comma, del cod. civ. e al termine di cui agli articoli 2506-*ter*, quinto comma e 2501-*septies*, primo comma, cod. civ., nonché alla relazione degli esperti di cui agli artt. 2506-*ter* e 2501-*sexies* cod. civ.;

**d)** la predetta deliberazione assembleare della società "BRENNERCOM S.P.A." è stata iscritta presso il competente Registro delle Imprese di Bolzano in data 4 ottobre 2016, come sopra indicato;

**e)** come il comparente WILLEIT Ferdinand, nella sua citata qualità di legale rappresentante della società scissa, dichiara e conferma, è decorso il termine di cui all'art. 2503 del codice civile, richiamato per la scissione dall'art. 2506-*ter* del codice civile;

**f)** i documenti di cui all'art. 2501-*septies* sono stati depositati presso il competente

Versati € 795

=====

Registrato a Bolzano  
il 21/12/2016  
al Nr. 14929  
Serie 1T

Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2502-*bis* del codice civile, come richiamato dall'articolo 2506-*ter* in materia di fusione;

**g)** è pertanto possibile procedere alla scissione parziale non proporzionale (scissione asimmetrica) della società "BRENNERCOM S.P.A." in favore di una società di capitali di nuova costituzione che assumerà la denominazione "INFRANET S.P.A.", secondo le modalità tutte di cui al predetto Progetto di Scissione.

Tanto premesso, da formare parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e stipula quanto segue.

ART. 1) SCISSIONE PARZIALE NON PROPORZIONALE  
(SCISSIONE ASIMMETRICA) DELLA SOCIETÀ "BRENNERCOM S.P.A."  
IN FAVORE DI UNA SOCIETÀ DI NUOVA COSTITUZIONE

La società "**BRENNERCOM S.P.A.**" si scinde mediante trasferimento di parte del proprio patrimonio a favore di una società di capitali di nuova costituzione con la denominazione "**INFRANET S.P.A.**" (di seguito anche la "**Società Beneficiaria**").

La scissione avviene sulla base di quanto previsto nel Progetto di Scissione allegato sotto la lettera "A" al citato mio rogito di data 28 settembre 2016, verbalizzata con atto a mio rogito di pari data, n. 6750 di rep. e n. 5712 di racc..

Il comparente, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del medesimo decreto, che è decorso il termine di cui all'art. 2503 del codice civile, richiamato per la scissione dall'art. 2506-*ter* del codice civile, senza che nessuno dei creditori sociali anteriori all'iscrizione del Progetto di Scissione nel competente Registro delle Imprese abbia fatto opposizione alla presente operazione di scissione, come risulta anche dal certificato di mancata opposizione rilasciato dal Tribunale di Bolzano in data 6 dicembre 2016, cui si fa riferimento.

ART. 2) ELEMENTI PATRIMONIALI  
OGGETTO DI TRASFERIMENTO PER SCISSIONE

La scissione sarà perfezionata nella forma di una scissione parziale non proporzionale e, in particolare, asimmetrica, a favore di una società di nuova costituzione e sarà eseguita mediante assegnazione di parte del patrimonio della società "BRENNERCOM S.P.A." a favore di una società di capitali di nuova costituzione, il tutto nei termini e limiti indicati nel Progetto di Scissione, dal quale risulta altresì l'esatta descrizione e determinazione degli elementi patrimoniali da assegnare alla società beneficiaria. Più precisamente, a fronte dell'assegnazione del Compendio Oggetto di Scissione alla società beneficiaria, in conseguenza della scissione, il capitale sociale della società scissa sarà ridotto da Euro 23.736.000,00 (ventitre milioni settecentotrentaseimila) ad Euro 8.297.640,00 (otto milioni duecentonovantasettemila seicentoquaranta) ed il capitale sociale della società beneficiaria fissato in Euro 15.438.360,00 (quindici milioni quattrocentotrentottomila trecentosessanta), somma corrispondente alla relativa riduzione.

Alla Società Beneficiaria sarà, quindi, assegnato, nei termini e nei limiti meglio descritti nel Progetto di scissione, una parte del compendio patrimoniale della Società scissa con tutti gli elementi patrimoniali, i beni, i contratti ed i rapporti giuridici attivi e passivi espressamente e meglio individuati negli allegati "I", "J" e "K" del Progetto di Scissione medesimo (di seguito anche il "**Compendio Oggetto di Scissione**"), con la precisazione che tutti i beni non espressamente indicati nel progetto di scissione come attribuiti alla società beneficiaria rimarranno in capo alla società scissa. Il comparente precisa, inoltre, che tutti i beni immobili che sono trasferiti alla società beneficiaria sono trasferiti alla medesima liberi da ipoteche o da altre iscrizioni pregiudizievoli, anche in base all'atto di cancellazione di ipoteca di data odierna, n. 7101 di

mio repertorio e n. 6023 di mia raccolta, in corso di registrazione perché nei termini. Il Compendio Oggetto di Scissione sarà assegnato nella consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi alla data di efficacia della Scissione ed eventuali differenze nei valori contabili del Compendio Oggetto di Scissione, eventualmente dovute alle dinamiche aziendali, che si dovessero determinare tra la data di riferimento della Situazione Patrimoniale del Compendio Oggetto di Scissione e la data di efficacia della Scissione, non comporteranno conguagli in denaro, stante anche il metodo di valutazione adottato.

ART. 3) STATUTO DELLA SOCIETA' SCISSA  
E STATUTO DELLA SOCIETA' BENEFICIARIA

Lo statuto della società scissa non subirà variazioni, ad eccezione dell'articolo 5 (cinque) relativo al capitale sociale ed al valore nominale delle azioni; il medesimo è già allegato sotto la lettera "A" al progetto di scissione e, debitamente sottoscritto, viene nuovamente allegato al presente atto sotto la lettera "A"; lo statuto della società beneficiaria, invece, già allegato sotto la lettera "B" al progetto di scissione, è stato modificato - con effetto a far data dall'efficacia della scissione - dall'assemblea dei soci verbalizzata con il più volte citato atto a mio rogito di data 28 settembre 2016; detto testo di statuto sociale, debitamente sottoscritto, viene nuovamente allegato al presente atto sotto la lettera "B"; entrambi gli statuti entreranno in vigore con decorrenza dalla data di efficacia della Scissione.

Art. 4) SOCIETA' BENEFICIARIA DI NUOVA COSTITUZIONE

La società beneficiaria di nuova costituzione, che assumerà la denominazione "**INFRANET S.P.A.**", e avrà sede in Bolzano (BZ), capitale sociale di Euro 15.438.360,00 (quindici milioni quattrocentotrentottomila trecentosessanta), suddiviso in azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno) cadauna.

Ai soli fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese il componente dichiara che l'indirizzo attuale della società è in Bolzano (BZ) Via Antonio Pacinotti n. 12.

La società "INFRANET S.P.A.":

-- avrà ad oggetto la promozione, realizzazione, manutenzione, gestione ed esercizio di infrastrutture di telecomunicazione sul territorio della Provincia di Bolzano al fine di raggiungere l'obiettivo perseguito dall'Agenda Digitale dell'Unione Europea; il tutto come meglio indicato nello statuto sociale allegato al presente atto sotto la lettera "C";

-- sarà amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 5 (cinque) membri, che rimarrà in carica per tre esercizi, con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, i cui membri di prima nomina sono stati indicati dall'assemblea che ha approvato il Progetto di Scissione nelle persone dei signori:

- MOSER Philipp, nato a San Candido (BZ) il 29 aprile 1971, residente a Monguelfo-Tesido (BZ), Piazza S. Margherita n. 2, cittadino italiano, codice fiscale MSR PLP 71D29 H786R, Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- SOMMAVILLA Roberta, nata a Merano (BZ) il 17 ottobre 1971, residente a Tirolo (BZ), Vicolo dei Castagni n. 12, cittadina italiana, codice fiscale SMM RRT 71R57 F132R, Consigliere;

- GAMPER Ulrich, nato a Merano (BZ) il 21 ottobre 1965, residente a Lagundo (BZ), Brunnermair, Oberplars n. 20, cittadino italiano, codice fiscale GMP LCH 65R21 F132S, Consigliere;

- PARDATSCHER Walter, nato a Bolzano (BZ) il 10 novembre 1970, residente a Salorno (BZ), Via Trento n. 1, cittadino italiano, codice fiscale PRD WTR 70S10 A952M, Consigliere;

- MICHAELER Astrid, nata a Bressanone (BZ) il 30 luglio 1970, residente a Bressanone (BZ), Frazione La Mara n. 12, cittadina italiana, codice fiscale MCH SRD 70L70 B160Z, Consigliere;

- per il Collegio Sindacale, che rimarrà in carica per tre esercizi, con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, i membri di prima nomina sono stati indicati dall'assemblea che ha approvato il Progetto di Scissione nelle persone dei signori:

- PERATHONER Hugo, nato a Bolzano (BZ) il 20 luglio 1971, residente a Ortisei (BZ), Via Scurcià n. 24, cittadino italiano, codice fiscale PRT HGU 71L20 A952C, iscritto presso il Registro dei Revisori Legali dei Conti con il n. 111909, D.M. del 31 dicembre 1999, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 febbraio 2000, Presidente del Collegio sindacale;

- TAUBER Alexander, nato a Bressanone (BZ) il 5 novembre 1969, domiciliato a Bolzano (BZ), Via Mendola n. 21, cittadino italiano, codice fiscale TBR LND 69S05 B160K, iscritto presso il Registro dei Revisori Legali dei Conti con il n. 120686, D.M. del 19 aprile 2001, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 36 dell'8 maggio 2001, Sindaco effettivo;

- BERNELLI Maria Teresa, nata a Mondovì (CN) l'8 agosto 1950, domiciliata a Cavedine (TN), Via 4 Novembre n. 28, cittadina italiana, codice fiscale BRN MTR 50M48 F351V, iscritta presso il Registro dei Revisori Legali dei Conti con il n. 5189, D.M. del 12 aprile 1995, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 31bis del 21 aprile 1995, Sindaco effettivo;

- CHIERICATO Annabella, nata a Mantova (MN) il 16 settembre 1963, domiciliata a Bressanone (BZ), Via Castellano n. 19, cittadina italiana, codice fiscale CHR NBL 63P56 E897E, iscritta presso il Registro dei Revisori Legali dei Conti con il n. 111773, D.M. del 31 dicembre 1999, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 febbraio 2000, Sindaco supplente;

- RIZZI Paolo, nato a Bressanone (BZ) l'1 ottobre 1956, domiciliato a Bressanone (BZ), Via San Cassiano n. 8/A, cittadino italiano, codice fiscale RZZ PLA 56R01 B160G, iscritto presso il Registro dei Revisori Legali dei Conti con il n. 49887, D.M. del 12 aprile 1995, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 31bis del 21 aprile 1995, Sindaco supplente;

-- sarà regolata dallo statuto allegato "B" al presente atto.

#### ART. 5) RAPPORTO DI CAMBIO, CRITERI E MODALITA' DI ASSEGNAZIONE

##### DELLE QUOTE DELLA SOCIETA' BENEFICIARIA

Il rapporto di cambio e i criteri e le modalità di assegnazione delle azioni della società beneficiaria sono analiticamente illustrati nel Progetto di Scissione. In particolare, trattandosi di una scissione non proporzionale e asimmetrica, ai sensi dell'articolo 2506 c.c., ad alcuni soci della società scissa non vengono distribuite azioni della società beneficiaria della scissione, ma azioni della società scissa. Pertanto, secondo quanto è analiticamente previsto nel Progetto di Scissione, per effetto della scissione, la compagine societaria delle società partecipanti alla scissione sarà la seguente:

- "INFRANET S.P.A.", capitale sociale di Euro 15.438.360,00 (quindici milioni quattrocentotrentottomila trecentosessanta), suddiviso in azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno) cadauna:

-- Provincia Autonoma di Bolzano, titolare di n. 12.816.292 (dodici milioni ottocentosedicimila duecentonovantadue) azioni ordinarie, per un valore nominale pari ad Euro 12.816.292,00 (dodici milioni ottocentosedicimila duecentonovantadue);

-- SELFIN S.R.L., titolare di n. 1.274.854 (un milione duecentosettantaquattromila ottocentocinquantaquattro) azioni ordinarie, per un valore nominale pari ad Euro

1.274.854,00 (un milione duecentosettantaquattromila ottocentocinquantaquattro);  
-- ASM BRESSANONE S.P.A., titolare di n. 526.255 (cinquecentoventiseimila duecentocinquantacinque) azioni ordinarie, per un valore nominale pari ad Euro 526.255,00 (cinquecentoventiseimila duecentocinquantacinque);  
-- AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A., titolare di n. 820.959 (ottocentoventimila novecentocinquantanove) azioni ordinarie, per un valore nominale pari ad Euro 820.959,00 (ottocentoventimila novecentocinquantanove);  
- **"BRENNERCOM S.P.A."**, capitale sociale di Euro 8.297.640,00 (otto milioni duecentonovantasettemila seicentoquaranta) suddiviso in azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno) cadauna:  
-- ATHESIA DRUCK GMBH, titolare di n. 2.977.516 (due milioni novecentosettanta-settemila cinquecentosedici) azioni ordinarie, per un valore nominale pari ad Euro 2.977.516,00 (due milioni novecentosettantasettemila cinquecentosedici);  
-- KM INVEST GMBH, titolare di n. 5.210.746 (cinque milioni duecentodiecimila settecentoquarantasei) azioni ordinarie, per un valore nominale pari ad Euro 5.210.746,00 (cinque milioni duecentodiecimila settecentoquarantasei);  
-- ACABA DI DOTT. ING. ALFREDO GUARRIELLO & C. SAS, titolare di n. 36.828 (trentaseimilaottocentoventotto), per un valore nominale pari ad Euro 36.828,00 (trentaseimilaottocentoventotto);  
-- MANFREDI Karl, titolare di n. n. 72.550 (settantaduemila cinquecentocinquanta), per un valore nominale pari ad Euro 72.550,00 (settantaduemila cinquecentocinquanta).

#### ART. 6) EFFETTI DELLA SCISSIONE

La scissione avrà effetto, ai sensi dell'art 2506-quarter c.c., dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione presso il competente Registro delle Imprese (di seguito, anche la "**Data di efficacia della scissione**"); a decorrere da tale data le azioni della società beneficiaria verranno assegnate interamente ai cd. soci pubblici, mentre le azioni della società scissa rimarranno interamente in mano ai cd. soci privati, il tutto con le modalità indicate nel progetto di scissione, a cui si fa espresso riferimento.

#### ART. 6) PARTECIPAZIONE AGLI UTILI DELLE QUOTE DELLA SOCIETA' BENEFICIARIA E DATA A DECORRERE DALLA QUALE LE OPERAZIONI DELLA SOCIETA' SCISSA SONO IMPUTATE AL BILANCIO DELLA SOCIETA' BENEFICIARIA

Trattandosi di scissione parziale con beneficiaria di nuova costituzione, la data di partecipazione agli utili coinciderà con la Data di efficacia della scissione.

Le operazioni della società scissa saranno imputate al bilancio della società beneficiaria a decorrere dalla Data di efficacia della scissione; a decorrere dalla medesima data si produrranno gli effetti ai fini delle imposte sui redditi.

L'operazione è neutra ai fini fiscali e, pertanto, non costituisce presupposto per il realizzo né di plusvalenze né di minusvalenze a carico delle società partecipanti alla scissione e dei loro soci.

#### ART. 7) TRATTAMENTO RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI.

##### VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI

Non esistono particolari categorie di soci né possessori di titoli diversi dalle azioni. Non sono previsti benefici o vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla scissione.

#### ART. 8) DIRITTI REALI IMMOBILIARI INTESTATI ALLA SOCIETA' SCISSA CHE SARANNO INTE-STATI ALLA SOCIETA' BENEFICIARIA "INFRANET S.P.A." IN CONSEGUENZA DELLA SCISSIONE

Il comparente WILLEIT Ferdinand, nella sua citata veste, dichiara che nel patrimonio

assegnato alla Società Beneficiaria "INFRANET S.P.A." sono compresi i seguenti diritti reali immobiliari e autorizza i competenti Uffici a procedere ad ogni volta o adempimento necessario, con pieno esonero dei predetti Uffici da ogni responsabilità a riguardo e richiedendo che, ai fini dell'intavolazione del presente atto, il relativo decreto tavolare sia notificato in un unico esemplare a me Notaio nel mio studio in Bolzano, Viale A. Duca d'Aosta n. 100: **porzione materiale 2** (due) della **particella edificiale 3947** (tremilanovecentoquarantasette) in **Partita Tavolare 4034/II** del Comune Catastale di **Dodciville**, identificata al competente Catasto Fabbricati, C.C. Dodciville, con la particella edificiale 3947, sub. 5, foglio 33, p.m. 2, categoria D/8, rendita Euro 7.800,00.

ART. 9) SPESE

Le spese del presente atto sono a carico della società scissa.

Ai soli fini della legge notarile il comparente mi dichiara che il patrimonio netto trasferito alla società beneficiaria ammonta ad Euro 19.760.274,00 (diciannove milioni settecentsessantamila duecentosettantaquattro).

Il comparente dispensa me Notaio dalla lettura degli allegati.

Essendone stato richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto da persona di mia fiducia e da me letto al comparente, che, da me interpellato, lo dichiara conforme alla sua volontà e con me Notaio lo sottoscrive a norma di legge alle ore 12 (dodici) e minuti 45 (quarantacinque). Consta il presente atto di due fogli di cui cinque pagine scritte per intero e la sesta pagina sino a qui.

F.to WILLEIT Ferdinand

F.to Felipe BENVENUTTI - Notaio

L.S.

## BRENNERCOM S.P.A

### STATUTO SOCIALE

#### Art. 1

Ragione sociale e sede:

E' costituita una società per azioni denominata „BRENNERCOM S.p.a.", in lingua tedesca „BRENNERCOM AG".

#### Art. 2

La società ha sede legale in Bolzano.

Esclusivamente ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese l'indirizzo della società viene indicato alla Via Pacinotti, 12.

La società potrà istituire sedi secondarie e agenzie anche altrove.

#### Art. 3

Durata.

La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2030.

La durata può essere prorogata con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.

#### Art. 4

Oggetto:

La società ha per oggetto:

1. La realizzazione di collegamenti telematici nazionali ed internazionali;
2. La richiesta di licenze necessarie ai sensi della normativa vigente nel settore telematico;
3. Lo sviluppo dell'infrastruttura telematica;
4. La realizzazione di nuovi cablaggi;
5. Lo sviluppo e la commercializzazione dei prodotti telematici di qualsiasi tipo;
6. Il miglioramento dei servizi telematici a favore dei soci.

Sono tassativamente escluse le attività professionali, che a sensi di legge sono riservate agli iscritti in associazioni professionali, la sollecitazione del pubblico risparmio, l'esercizio nei confronti del pubblico, in via prevalente, di attività finanziarie, l'erogazione del credito al consumo, neppure nell'ambito dei propri soci, nonché l'esercizio di attività, che ai sensi di legge sono riservate alle società di intermediazione mobiliare.

Allo scopo del raggiungimento dell'oggetto sociale, la società può esercitare tutte le attività finanziarie, commerciali ed industriali, siano esse di natura mobiliare od immobiliare.


La società può partecipare in qualsiasi forma prevista dalla legge ad altre società esistenti e costituende, che hanno attività uguale o affine al proprio oggetto.

La società potrà acquistare finanziamenti da soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi che detengano una partecipazione di almeno il due per cento del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato.

#### Art. 5

Capitale sociale:

*Felipe Benvenuti*



Il Capitale sociale è di Euro 8.297.640,00 (ottomilioniduecentonovantasettemilaseicentoquaranta/00), diviso in 8.297.640 (ottomilioniduecentonovantasettemilaseicentoquaranta/00) azioni da Euro 1,00 (uno/00) cadauna.

Il capitale può essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e/o crediti.

#### Art. 6

##### Azioni e obbligazioni:

Le azioni sono nominative.

L'azione è indivisibile e dà diritto ad un voto.

La società può emettere obbligazioni al portatore o nominative, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, demandando all'assemblea la fissazione delle modalità di collocamento e di estinzione.

#### Art. 7

##### Diritto di prelazione:

Nel caso di cessione di azioni gli azionisti hanno un diritto di prelazione sull'intera quota ceduta, che può essere esercitato in proporzione alla partecipazione al capitale sociale.

I soci fondatori hanno il diritto di cedere le proprie azioni senza l'osservanza del diritto di prelazione in caso di cessione a società dello stesso gruppo (società collegate, controllate o controllanti).

#### Art. 8

##### Partecipazione agli utili e responsabilità:

Ciascuna azione dà il diritto ad una quota proporzionale agli utili dell'esercizio ed al risultato di liquidazione.

Oltre le disposizioni di legge e di questo statuto non esiste alcuna responsabilità patrimoniale a carico dei soci per i debiti della società.

#### Art. 9

##### Organi sociali:

Sono organi della società:

- l'assemblea dei soci;
- il consiglio di amministrazione;
- il collegio sindacale.

#### Art. 10

##### Assemblea generale dei soci:

L'assemblea generale dei soci è l'organo supremo della società.

Le delibere dell'assemblea dei soci sono impegnative per tutti i soci, siano essi presenti, rappresentanti o no.

#### Art. 11

##### Convocazione dell'assemblea generale dei soci:

L'assemblea generale dei soci è convocata anche fuori dalla sede della società ma entro

l'ambito della Comunità Europea dal consiglio di amministrazione mediante lettera raccomandata ricevuta dai soci almeno otto giorni prima dell'assemblea.  
La convocazione contiene luogo, data ed ora dell'assemblea, nonché l'ordine del giorno.

Quando risulta presente o rappresentato l'intero capitale sociale e risultano presenti tutti i membri del consiglio di amministrazione e l'intero collegio sindacale e quando non vi è opposizione alcuna, l'assemblea può validamente deliberare anche senza l'adempimento delle formalità di convocazione, salvo i diritti dei partecipanti ai sensi dell'art. 2355 c.c., terzo comma.

#### Art. 12

##### Assemblea ordinaria ed assemblea straordinaria:

L'assemblea ordinaria dei soci è convocata tutti gli anni entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Quando esistono motivi particolari, e con il consenso del collegio sindacale, il termine di quest'assemblea può essere prorogato a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Essa delibera sull'approvazione del bilancio annuale, sulla relazione del consiglio di amministrazione e sulla relazione del collegio sindacale, sulla destinazione degli utili e la determinazione dei dividendi o sulla copertura delle perdite, nonché su tutti gli argomenti che non sono riservati all'assemblea straordinaria dei soci.

L'assemblea straordinaria dei soci è convocata per deliberare sugli argomenti che a sensi di legge sono di sua competenza.

#### Art. 13

##### Diritto di partecipazione e rappresentanza nell'assemblea:

Hanno diritto di intervenire alle assemblee gli azionisti iscritti nel libro soci il giorno prima della data fissata dall'assemblea o quelli, non ancora iscritti, che depositano i titoli azionari fino all'assemblea stessa.

In questo caso il deposito e l'esibizione dei titoli viene affettato anche ai fini degli adempimenti di cui al terzo comma dell'art. 2370 c.c..

Il socio è autorizzato a farsi rappresentare mediante delega scritta da un terzo che non deve essere socio, nei limiti previsti dalla legge.

#### Art. 14

##### Presidenza nell'assemblea:

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione o, in sua assenza da altra persona scelta dai soci presenti o rappresentati.

Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'assemblea.

Questo deve essere un notaio in caso di assemblea straordinaria dei soci.

#### Art. 15

##### Validità delle assemblee e maggioranze:

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita se è presente, in proprio o per delega, almeno la metà del capitale sociale.

Essa delibera validamente con la maggioranza assoluta del capitale sociale presente o rappresentato.

In caso di parità di voti la proposta è considerata respinta.



Le nomine alle cariche sociali, ove non avvengano per acclamazione unanime, devono essere fatta a schede segrete, a maggioranza assoluta del capitale presente.  
In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria delibera validamente sugli oggetti posti all'ordine del giorno qualunque sia il capitale sociale presente.  
L'assemblea straordinaria dei soci delibera validamente con la maggioranza di almeno due terzi del capitale sociale.

#### Art. 16

##### Verbali delle assemblee:

Delle assemblee viene redatto un verbale sullo svolgimento con le relative delibere e risultati delle elezioni.

Detto verbale deve contenere anche le contestazioni o gli interventi, la cui annotazione è espressamente richiesta dai soci.

#### Art. 17

##### Consiglio di amministrazione

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre fino ad un massimo di cinque membri.

Spetta all'assemblea degli azionisti di determinare il numero dei membri del consiglio di amministrazione entro i suddetti limiti in occasione della nomina del consiglio stesso. Il consiglio di amministrazione deve essere composto nel seguente modo:

I consiglieri vengono nominati dall'assemblea tenendo conto del diritto dei soci fondatori di essere rappresentati nel consiglio d'amministrazione con un proprio consigliere.

I membri del consiglio di amministrazione hanno diritto ad un compenso che sarà stabilito annualmente dall'assemblea.

#### Art. 18

##### Durata della carica:

Il consiglio di amministrazione resta in carica per tre esercizi sociali.

#### Art. 19

##### Presidente:

Il consiglio di amministrazione elegge la persona del presidente se l'assemblea dei soci non vi ha provveduto direttamente, in occasione della nomina del consiglio.

Il presidente del consiglio di amministrazione rappresenta la società anche in giudizio, con firma unica.

#### Art. 20

##### Amministratore delegato e direzione:

Il consiglio di amministrazione può delegare la direzione e la rappresentanza della società in tutto o in parte ad uno o più consiglieri o a terzi.

Il consiglio di amministrazione nomina direttori, procuratori e rappresentanti e determina i loro poteri.

#### Art. 21

##### Delibere del consiglio di amministrazione:

Il consiglio di amministrazione può validamente deliberare con la presenza della

maggioranza dei suoi membri.

Le riunioni del consiglio di amministrazione possono essere tenute anche in tele - o videoconferenza, a condizione della identificabilità degli intervenuti ed a condizione che tutti i consiglieri presenti possano intervenire alla discussione in tempo reale.

Le delibere sono prese a maggioranza semplice.

#### Art. 22

##### Verbali:

E' redatto verbale sulle delibere del consiglio di amministrazione.

Il verbale di ciascuna seduta è firmato dal presidente del consiglio di amministrazione e dal segretario. Se la riunione è tenuta in tele - o videoconferenza il verbale viene redatto nel luogo in cui si trova il presidente.

#### Art. 23

##### Facoltà:

Spettano al consiglio di amministrazione tutti i poteri relativi all'amministrazione ordinaria e straordinaria della società.

In particolare ha tutte le competenze e facoltà che sono utili per il raggiungimento dello scopo sociale e che non sono espressamente riservate all'assemblea dei soci per legge o per statuto.

#### Art. 24

##### Collegio sindacale:

Il collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti.

Il collegio sindacale è eletto dall'assemblea generale dei soci ed esercita la propria attività ai sensi di legge. Se non è nominato un revisore contabile, come previsto al successivo art. 24 bis, il collegio sindacale esercita altresì il controllo contabile. In tal caso tutti i membri del collegio sindacale devono essere revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il ministero di giustizia.

Il collegio sindacale dura in carica per tre anni.

I sindaci sono rieleggibili.

L'assemblea generale dei soci che nomina il collegio sindacale e designa il presidente determina anche l'ammontare dei compensi per tutto la durata dell'incarico.

#### Art. 24 bis

Nei casi previsti dalla legge o per volontà dell'assemblea dei soci, il controllo contabile viene affidato ad un revisore contabile o ad una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il ministero della giustizia. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2409 bis, -ter, -quater, -quinqies, -sexies e -septies del c.c.

#### Art. 25

##### Esercizio sociale:

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno; il primo esercizio sociale si chiude il 31 dicembre 1999.

#### Art. 26

##### Bilancio:



Il consiglio di amministrazione redige l'annuale bilancio entro i termini previsti dalla legge e dallo statuto, osservando le disposizioni di legge, e secondo criteri commerciali ed economici.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, il termine per la presentazione ed approvazione del bilancio può essere prorogato di due mesi, con l'assenso del collegio sindacale.

#### Art. 27

##### Utile d'esercizio:

Il cinque per cento dell'utile d'esercizio è destinato alla riserva legale, finché questa raggiunge l'ammontare di un quinto del capitale sociale.

La riserva legale deve essere reintegrata con gli utili di esercizi successivi, qualora ne vengano effettuati dei prelevamenti.

#### Art. 28

##### Liquidazione:

Qualora per un motivo qualsiasi la società venga sciolta, l'assemblea generale dei soci ne determina la modalità di esecuzione in osservanza delle disposizioni di legge e nomina uno o più liquidatori.

E' fatta salva la liquidazione in seguito a fallimento.

#### Art. 29

##### Disposizione finali:

Tutto quanto non espressamente previsto dallo statuto sociale viene regolato dal Codice Civile e dalle leggi speciali sulle società.

A circular blue stamp is located on the left side of the page, partially overlapping a large, stylized blue signature that extends across the center and right. The stamp contains text that is mostly illegible due to the signature and the quality of the scan, but it appears to be an official seal or stamp of an organization.

## SATZUNG

### Art. 1

#### Bezeichnung

1. Es wird eine Aktiengesellschaft mit der Bezeichnung „INFRANET AG“, in italienischer Sprache „INFRANET S.p.A.“, gegründet.

### Art. 2

#### Sitz

1. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in der Gemeinde Bozen (BZ) an der Anschrift, die aus der Eintragung im Handelsregister laut Artikel 111-ter der Durchführungsbestimmungen zum Zivilgesetzbuch hervorgeht.

### Art. 3

#### Gesellschaftszweck

1. Zweck der Gesellschaft ist die Förderung, die Errichtung, die Instandhaltung, die Verwaltung und der Betrieb von Telekommunikationsinfrastrukturen in Südtirol, um das Ziel zu erreichen, das sich die Digitale Agenda der Europäischen Union setzt.

Die Gesellschaft leistet einen Dienst von allgemeinem Interesse bestehend in der Förderung der Erschließung des Landesgebiets mit Breitband durch eine lückenlose und flächendeckende Anbindung aller Landesteile, Gemeinden und Fraktionen an das Glasfasernetz, und zwar zur hundertprozentigen Versorgung der Industrie-, Handwerks-, Dienstleistungs- und Handelsunternehmen sowie der Privathaushalte mit einem Anschluss an das Breitbandnetz.

## STATUTO

### Art. 1

#### Denominazione

1. È costituita una società per azioni con la denominazione "INFRANET S.p.A.", in lingua tedesca "INFRANET AG".

### Art. 2

#### Sede

1. La società ha sede legale nel Comune di Bolzano (BZ) all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

### Art. 3

#### Oggetto sociale

1. La società ha per oggetto la promozione, la realizzazione, la manutenzione, la gestione e l'esercizio di infrastrutture di telecomunicazione sul territorio della provincia di Bolzano, al fine di raggiungere l'obiettivo perseguito dall'Agenda digitale dell'Unione europea.

La società presta un servizio di interesse generale, consistente nella promozione della banda larga sul territorio provinciale tramite un completo e capillare collegamento di tutte le aree e di ogni comune o frazione alla rete in fibra ottica, per fornire una connessione a banda larga a tutte le aziende industriali, artigianali, terziarie e commerciali, nonché alle abitazioni private.

*Felipe Benvenuti*



2. Die Gesellschaft erreicht achtzig Prozent ihres Umsatzes, indem sie die ihr von den Gesellschaftern anvertrauten Aufgaben unter Berücksichtigung der Grundsätze der Leistungsfähigkeit, Wirksamkeit, Wirtschaftlichkeit und Transparenz durchführt. Die Steigerung des genannten Umsatzlimits ist nur gestattet, wenn dadurch Einsparungen oder sonstige Effizienzgewinne im Rahmen der gesamten Haupttätigkeit erzielt werden können.

3. Die Gesellschaft kann sämtliche Rechtshandlungen vornehmen und Geschäfte tätigen, die zur Erreichung des Gesellschaftszwecks, zur Durchführung der damit mittelbar oder unmittelbar verbundenen Tätigkeiten sowie zur Wahrnehmung der übertragenen Aufgaben notwendig oder nützlich sind.

4. Die Gesellschaft ist verpflichtet, die Bestimmungen des Vergaberechts einzuhalten.

5. Im Rahmen der gesetzlich festgelegten Grenzen ist die Gesellschaft im Auftrag der Gesellschafter, welche öffentliche Körperschaften oder öffentlich kontrollierte Gesellschaften sind, tätig und handelt als eigentliches Organ der Gesellschafter. Letztere üben über die Gesellschaft eine gemeinsame Kontrolle aus.

6. Die Modalitäten der Kontrollausübung laut Absatz 5 werden von den Gesellschaftern oder mittels eigener gesellschaftsrechtlicher Nebenvereinbarung oder durch jede andere Modalität festgelegt, die angemessen erscheint.

#### Art. 4

##### Dauer der Gesellschaft

1. Die Dauer der Gesellschaft ist bis zum 31. Dezember 2100 festgelegt und kann mit Beschluss der Gesellschafterversammlung verlängert werden.

#### Art. 5

##### Ausmaß und Erhöhung des Gesellschaftskapitals

2. La società realizza l'ottanta per cento del proprio fatturato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dai soci, operando nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza. La quota di fatturato suindicata può essere maggiore solo a condizione che essa consenta di conseguire economie di scala o altri incrementi di efficienza in tutte le principali attività della società.

3. La società può compiere tutti gli atti giuridici e tutte le operazioni necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e la realizzazione delle attività ad esso direttamente o indirettamente connesse, nonché per l'assolvimento delle funzioni attribuitele.

4. La società è tenuta a rispettare le disposizioni di legge in materia di appalti pubblici.

5. La società opera, nei limiti consentiti dalla legge, su incarico dei soci, che sono enti pubblici o società a controllo pubblico, agendo come vero e proprio organo dei soci, che esercitano sulla stessa un controllo congiunto.

6. Le modalità dell'esercizio del controllo di cui al comma 5 sono stabilite dagli enti soci o con apposito patto parasociale o con ogni altra modalità ritenuta idonea.

#### Art. 4

##### Durata della società

1. La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2100 ed è prorogabile con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

#### Art. 5

##### Ammontare e aumento del capitale sociale

1. Das Gesellschaftskapital beträgt 15.438.360,00 (fünfzehnmillionenvierhundertachtunddreißigtausenddreihundertsechzig Komma null null) Euro und besteht aus 15.438.360 (fünfzehnmillionenvierhundertachtunddreißigtausenddreihundertsechzig) Namensaktien. Jede Aktie hat einen Nennwert von 1,00 (eins Komma null null) Euro. Das Gesellschaftskapital kann auch durch Ausgabe von Aktien erhöht werden, die mit anderen Rechten als jenen der bereits ausgegebenen Aktien ausgestattet sind.

2. Das Gesellschaftskapital gehört ausschließlich öffentlichen Körperschaften oder öffentlich kontrollierten Gesellschaften.

3. Das Gesellschaftskapital kann mit Beschluss der außerordentlichen Gesellschafterversammlung erhöht werden. Es gelten die Bestimmungen laut Artikel 2441 des Zivilgesetzbuches.

Art. 6

Aktien

1. Die Aktien sind auf den Namen ausgestellt. Jede Aktie ist unteilbar und gewährt ein Stimmrecht.

2. In Anbetracht des allgemeinen Interesses, das die Gesellschaft als Gesellschaftszweck verfolgt, dürfen die Aktien nur zwischen öffentlichen Körperschaften oder öffentlich kontrollierten Gesellschaften zirkulieren.

3. Die Zulassung von neuen Gesellschaftern wird auf Vorschlag des Verwaltungsrates von der Gesellschafterversammlung beschlossen und kann durch Beschluss über die Erhöhung des Gesellschaftskapitals unter Ausschluss oder Einschränkung des Bezugsrechts umgesetzt werden.

Art. 7

Gesellschaftsorgane

1. Gesellschaftsorgane sind:

- a) die Gesellschafterversammlung,
- b) der Verwaltungsrat,
- c) der/die Vorsitzende des Verwaltungsrates,
- d) der Überwachungsrat.



1. Il capitale sociale è di euro 15.438.360,00 (quindicimilioniquattrocentotrentottomilatrecentosessanta virgola zero zero), suddiviso in n. 15.438.360 (quindicimilioniquattrocentotrentottomilatrecentosessanta) azioni nominative. Ogni azione ha un valore nominale di euro 1,00 (uno virgola zero zero). Il capitale può essere aumentato anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.

2. Il capitale sociale è detenuto esclusivamente da enti pubblici o da società a controllo pubblico.

3. Il capitale sociale può essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea straordinaria. Trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 2441 del codice civile.

Art. 6

Azioni

1. Le azioni sono nominative. Ogni azione è indivisibile e dà diritto ad un voto.

2. Stante l'interesse generale perseguito come oggetto sociale dalla società, le azioni possono circolare solo tra enti pubblici o società a controllo pubblico.

3. L'ammissione di nuovi soci è deliberata dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio di amministrazione, e può attuarsi mediante deliberazione di aumento del capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione.

Art. 7

Organi societari

1. Gli organi societari sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il/la Presidente del Consiglio di amministrazione;
- d) il Collegio sindacale.



2. Es ist verboten, Organe einzurichten, welche von jenen, die von den allgemeinen Bestimmungen vorgesehen sind, abweichen.

#### Art. 8

##### Einberufung der Gesellschafterversammlung

1. Die ordentliche sowie die außerordentliche Gesellschafterversammlung werden am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen in der Einberufungsmitteilung angegebenen Ort einberufen.

2. Die ordentliche Gesellschafterversammlung wird wenigstens einmal im Jahr innerhalb von 120 (hundertzwanzig) Tagen nach Abschluss des Geschäftsjahres der Gesellschaft einberufen. In den vom Gesetz vorgesehenen Fällen kann diese Frist durch den Verwaltungsrat auf 180 (hundertachtzig) Tage verlängert werden.

3. Außerordentliche Gesellschafterversammlungen können immer dann einberufen werden, wenn Beschlüsse gefasst werden müssen, die der außerordentlichen Gesellschafterversammlung vorbehalten sind.

4. Die Gesellschafterversammlung ist ohne Verzug einzuberufen, wenn dies von einer Anzahl von Gesellschaftern schriftlich beantragt wird, die wenigstens 10 Prozent des Gesellschaftskapitals vertreten, und im entsprechenden Antrag die zu behandelnden Gegenstände angegeben sind.

5. Die Einberufung erfolgt durch Mitteilung an die Gesellschafter mittels Einschreibebrief mit Empfangsbestätigung oder mittels Fax oder E-Mail, aber jedenfalls in einer Form, die den Beweis sicherstellt, dass die Mitteilung wenigstens acht Tage vor der Versammlung empfangen worden ist.

6. Im Falle der Nichteinhaltung der oben genannten Förmlichkeiten gilt die Gesellschafterversammlung trotzdem als beschlussfähig, wenn das gesamte Gesellschaftskapital vertreten ist und die Mehrheit der Mitglieder des Verwaltungsrats und des Überwachungsrats daran teilnimmt.

#### Art. 9

##### Teilnahme an der Gesellschafterversammlung

2. È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali sulle società.

#### Art. 8

##### Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata presso la sede della società o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.

2. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura di ogni esercizio sociale. Nei casi previsti dalla legge questo termine può essere prorogato a 180 (centottanta) giorni dal Consiglio di amministrazione.

3. L'Assemblea straordinaria può essere convocata ogni qualvolta debbano essere assunte deliberazioni su materie riservate alla sua competenza.

4. L'Assemblea deve essere convocata senza indugio quando ne sia fatta richiesta scritta da un numero di soci che rappresenti almeno il 10 per cento del capitale sociale, con l'indicazione degli argomenti da trattare.

5. L'Assemblea è convocata mediante avviso, comunicato ai soci con raccomandata con ricevuta di ricevimento oppure per fax o per e-mail o comunque con un mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea.

6. Anche in mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti del Consiglio di amministrazione e la maggioranza dei componenti del Collegio sindacale.

#### Art. 9

##### Partecipazione all'Assemblea

1. An der Gesellschafterversammlung können Aktionäre, denen das Stimmrecht zusteht, teilnehmen. Im Falle der Vertretung gemäß Artikel 2372 des Zivilgesetzbuches muss die formelle Rechtmäßigkeit der Vollmachten durch den Vorsitzenden/die Vorsitzende der Gesellschafterversammlung festgestellt werden.

#### Art. 10

##### Vorsitz der Gesellschafterversammlung

1. Den Vorsitz in der Gesellschafterversammlung führt der/die Vorsitzende des Verwaltungsrates.

#### Art. 11

##### Ordentliche und außerordentliche Gesellschafterversammlung

1. Die Gesellschafterversammlung kann eine ordentliche oder eine außerordentliche sein.

2. Die ordentliche Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten ist. Sie beschließt mit der Zustimmung der Hälfte des Gesellschaftskapitals. In zweiter Einberufung beschließt sie mit absoluter Mehrheit, wenn mindestens die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten ist, und, in den vom Artikel 2369 Absatz 4 des Zivilgesetzbuches vorgesehenen Fällen, unabhängig davon, wie groß der Teil des vertretenen Kapitals ist.

3. Die außerordentliche Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn wenigstens zwei Drittel des Gesellschaftskapitals vertreten sind. Sie beschließt mit der Zustimmung von mehr als der Hälfte des Gesellschaftskapitals. In zweiter Einberufung ist sie beschlussfähig, wenn wenigstens die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten ist, und beschließt mit der Zustimmung von wenigstens zwei Dritteln des vertretenen Gesellschaftskapitals.

4. Die rechtsgültig einberufene und beschlussfähige Gesellschafterversammlung vertritt die Gesamtheit der Gesellschafter; die von ihr in Übereinstimmung mit dem Gesetz und dieser Satzung gefassten Beschlüsse sind für die Gesellschafter bindend, auch wenn sie nicht anwesend gewesen sind oder dagegen gestimmt haben.

1. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto. Nei casi di rappresentanza a norma dell'articolo 2372 del codice civile, la regolarità formale delle deleghe conferite deve essere constatata dal/dalla Presidente dell'Assemblea.

#### Art. 10

##### Presidenza dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal/dalla Presidente del Consiglio di amministrazione.

#### Art. 11

##### Assemblea ordinaria e straordinaria

1. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

2. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentata più della metà del capitale sociale. Essa delibera con il voto favorevole della metà del capitale sociale. In seconda convocazione essa delibera a maggioranza assoluta, quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale, e, nei casi previsti dall'articolo 2369, quarto comma, del codice civile, qualunque sia la parte di capitale rappresentata in Assemblea.

3. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando sono rappresentati almeno i due terzi del capitale sociale. Essa delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale. In seconda convocazione essa è regolarmente costituita quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale sociale rappresentato.

4. L'Assemblea, legalmente convocata e regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, vincolano i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.

 5



#### Art. 12

##### Abstimmungen

1. In der Regel erfolgt die Beschlussfassung mittels offener Stimmabgabe, wenn nicht wenigstens ein Zehntel des vertretenen Kapitals ausdrücklich eine geheime Abstimmung verlangt, begrenzt auf die Abstimmungen welche die Wahl der Mitglieder der Gesellschaftsorgane betrifft, wobei den Gesellschaftern das Recht zusteht den Ausgang ihrer Wahl oder ihre eventuelle Stimmenthaltung zu Protokoll zu geben.

#### Art. 13

##### Sitzungsprotokoll

1. Für die Abfassung des Sitzungsprotokolls der Gesellschafterversammlungen ernennt der/die Vorsitzende der Versammlung einen Schriftführer/eine Schriftführerin. Das Protokoll der außerordentlichen Gesellschafterversammlung wird von einem Notar/einer Notarin verfasst, die vom Vorsitzenden/von der Vorsitzenden beauftragt wurde.

2. Die Sitzungsprotokolle der Gesellschafterversammlung werden vom Vorsitzenden/von der Vorsitzenden und vom Schriftführer/von der Schriftführerin unterzeichnet, wenn sie nicht von einem Notar/einer Notarin verfasst sind.

#### Art. 14

##### Verwaltungsrat

1. Die Gesellschaft wird von einem Verwaltungsrat verwaltet, der sich aus mindestens drei und höchstens fünf Mitgliedern zusammensetzt, wobei ein Mitglied dem Gesellschafter Brennerautobahn AG in der Eigenschaft als ehemaliger Gründungsgesellschafter der Brennercom AG zusteht.

2. Gemäß Artikel 2449 des Zivilgesetzbuches steht den an der Gesellschaft beteiligten öffentlichen Verwaltungen die Bestellung der Verwalter im Verhältnis zu ihrer Beteiligung am Gesellschaftskapital zu.

3. Die Verwalter bleiben für drei Geschäftsjahre im Amt, und zwar bis zur Genehmigung des Jahresabschlusses des dritten Geschäftsjahres; sie können für nicht mehr als drei aufeinanderfolgende Amtszeiten wiederernannt werden.

#### Art. 12

##### Votazioni

1. Le deliberazioni vengono, di norma, prese con voto palese, qualora almeno un decimo del capitale rappresentato non richieda espressamente una votazione a scrutinio segreto, limitatamente alle votazioni inerenti l'elezione delle cariche sociali, con espresso diritto per i soci che lo richiedano di far risultare dal verbale l'esito della loro votazione o la loro eventuale astensione.

#### Art. 13

##### Verbale di seduta

1. Per la stesura del verbale di seduta delle Assemblee della società il/la Presidente dell'Assemblea nomina un segretario/una segretaria. Il verbale dell'Assemblea straordinaria è redatto da un notaio incaricato/una notaia incaricata dal/dalla Presidente.

2. I verbali di seduta dell'Assemblea sono sottoscritti dal/dalla Presidente e dal segretario/dalla segretaria, quando non siano redatti da un notaio/una notaia.

#### Art. 14

##### Consiglio di amministrazione

1. La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione, composto da un minimo di tre e un massimo di cinque membri, di cui uno spetta di diritto al socio Autostrada del Brennero S.p.A., in qualità di ex socio fondatore di Brennercom S.p.A..

2. Ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile, le pubbliche amministrazioni che hanno partecipazioni nella società hanno la facoltà di nominare gli amministratori in misura proporzionale alle loro quote di partecipazione al capitale sociale.

3. Gli amministratori durano in carica tre esercizi, e precisamente sino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio, e sono rinominabili per non più di tre mandati consecutivi.

4. Jeder Verwalter kann im Sinne von Artikel 2383 und Artikel 2449 des Zivilgesetzbuches jederzeit abberufen werden.

5. Bei der Wahl der Verwalter müssen die Gründe der Unwählbarkeit, Nichterteilbarkeit und Unvereinbarkeit gemäß den geltenden Bestimmungen berücksichtigt werden.

6. Auf keinen Fall dürfen die Verwalter Angestellte der kontrollierenden öffentlichen Verwaltungen sein.

7. Der Verwaltungsrat kann nur einem Verwalter die Vollmacht zur Führung erteilen, unbeschadet der Erteilung von Vollmachten an den Vorsitzenden/die Vorsitzende, sofern sie im Voraus von der Gesellschafterversammlung ermächtigt wurde.

#### Art. 15

##### Vorsitzender/Vorsitzende des Verwaltungsrates

1. Der/Die Vorsitzende und der/die stellvertretende Vorsitzende des Verwaltungsrates werden von der Gesellschafterversammlung aus den Mitgliedern des Verwaltungsrates ernannt.

2. Das Amt des/der stellvertretenden Vorsitzenden ist ausschließlich im Fall von Abwesenheit oder Verhinderung des/der Vorsitzenden und ohne Zuerkennung von zusätzlichen Vergütungen erteilt.

3. Dem/Der Vorsitzenden des Verwaltungsrates werden auch die Aufgaben eines beauftragten Verwalters für die ordentliche Geschäftsführung übertragen, ohne Anrecht auf Vergütung für diese Tätigkeit.

4. Der/Die Vorsitzende gibt Anregungen und Impulse, koordiniert die Abwicklung der Tätigkeiten und wacht über die Durchführung der Beschlüsse der Gesellschaftsorgane sowie über den allgemeinen Geschäftsverlauf.

5. Der/Die Vorsitzende führt den Vorsitz in der Gesellschafterversammlung, beruft den Verwaltungsrat ein, führt den Vorsitz in den Sitzungen und legt die Tagesordnung fest.

4. Ogni amministratore può essere revocato in qualunque momento ai sensi dell'articolo 2383 e dell'articolo 2449 del codice civile.

5. Nella nomina degli amministratori vanno considerate le cause di ineleggibilità, inconferibilità ed incompatibilità ai sensi della normativa vigente.

6. In ogni caso gli amministratori non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti.

7. Il Consiglio di amministrazione può attribuire deleghe di gestione ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al/alla Presidente se preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

#### Art. 15

##### Presidente del Consiglio di amministrazione


1. Il/La Presidente e il/la Vicepresidente del Consiglio di amministrazione vengono nominati/nominate dall'Assemblea tra i membri del Consiglio di amministrazione.

2. La carica di Vicepresidente è attribuita esclusivamente nell'ipotesi di assenza o impedimento del/della Presidente e senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

3. Il/La Presidente del Consiglio di amministrazione assume anche le funzioni di amministratore delegato per l'amministrazione ordinaria, senza diritto al compenso per tale attività.

4. Il/La Presidente svolge compiti di impulso e di coordinamento, vigila sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali e sull'andamento generale della società.

5. Il/La Presidente presiede l'Assemblea e convoca il Consiglio di amministrazione, assume la presidenza delle sedute e ne stabilisce l'ordine del giorno.



6. Im Falle von Abwesenheit oder Verhinderung des/der Vorsitzenden werden seine/ihre Funktionen von der Person, die am längsten und ununterbrochen Mitglied des Verwaltungsrates ist, und bei gleichem Amtsalter vom an Lebensjahren ältesten Verwaltungsratsmitglied wahrgenommen.

#### Art. 16

##### Einberufung des Verwaltungsrates

1. Der Verwaltungsrat wird durch den Vorsitzenden/die Vorsitzende, der auch die Tagesordnung festlegt, am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen Ort einberufen. Die Einberufung erfolgt immer dann, wenn der/die Vorsitzende es für notwendig erachtet.

2. Der Verwaltungsrat kann auf Antrag der Mehrheit der Verwalter oder des Überwachungsrats zu einer außerordentlichen Versammlung einberufen werden; die zu behandelnden Gegenstände müssen aus dem Antrag hervorgehen.

3. Von jeder Einberufung des Verwaltungsrates müssen die Verwaltungsratsmitglieder und die wirklichen Überwachungsratsmitglieder wenigstens fünf freie Tage vor dem Sitzungstag und im Dringlichkeitsfalle wenigstens 24 Stunden vor der Sitzung mit Mitteln benachrichtigt werden, die den Nachweis des erfolgten Empfangs sicherstellen.

#### Art. 17

##### Zuständigkeiten des Verwaltungsrates

1. Der Verwaltungsrat ist für die ordentliche und außerordentliche Verwaltung der Gesellschaft zuständig; insbesondere ist er befugt, jene Rechtshandlungen vorzunehmen, die er für die Umsetzung und Erreichung des Gesellschaftszwecks für notwendig erachtet, unbeschadet der Beschränkungen, die vom Gesetz und von dieser Satzung abgeleitet werden.

#### Art. 18

##### Sitzungen des Verwaltungsrates

6. In caso di assenza o di impedimento del/della Presidente, le sue funzioni sono assunte dal consigliere/dalla consigliera che fa parte da maggior tempo e ininterrottamente del Consiglio di amministrazione; in caso di pari anzianità di carica, le funzioni sono assunte dal consigliere/dalla consigliera più anziano/anziana di età.

#### Art. 16

##### Convocazione del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione viene convocato dal/dalla Presidente, che ne stabilisce anche l'ordine del giorno, presso la sede della società o in altro luogo. Il Consiglio di amministrazione è convocato ogni qualvolta il/la Presidente lo ritenga necessario.

2. Il Consiglio di amministrazione può essere convocato in seduta straordinaria su richiesta della maggioranza degli amministratori o del Collegio sindacale; nella richiesta devono essere indicati gli argomenti da trattare.

3. Di ogni convocazione del Consiglio di amministrazione deve essere data notizia ai consiglieri e ai sindaci effettivi almeno cinque giorni liberi prima del giorno della riunione e, nei casi di urgenza, almeno 24 ore prima della riunione, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.

#### Art. 17

##### Competenze del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è investito dei poteri di gestione ordinaria e straordinaria della società; in particolare è autorizzato a compiere gli atti giuridici che ritiene utili per la realizzazione ed il conseguimento dell'oggetto sociale, fatte salve le limitazioni di legge e quelle previste dal presente statuto.

#### Art. 18

##### Riunioni del Consiglio di amministrazione

1. Für die Beschlussfähigkeit des Verwaltungsrates ist die Anwesenheit der Mehrheit seiner Mitglieder erforderlich. Die Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmgleichheit gilt die Beschlussvorlage als abgelehnt.

2. In der Regel erfolgt die Stimmabgabe mittels offener Abstimmung. Die Sitzungen des Verwaltungsrates können auch durch Video- oder Telekonferenz abgehalten werden, sofern jede teilnehmende Person von allen anderen identifiziert werden kann und in Echtzeit während der Behandlung der Themen einschreiten und Dokumente erhalten, übermitteln und einsehen kann.

3. Ist ein Direktor/eine Direktorin bestellt, so nimmt dieser/diese ohne Stimmrecht an den Sitzungen des Verwaltungsrates teil, und zwar mit beratender Funktion und Vorschlagsbefugnis sowie mit dem Recht zu verlangen, dass seine/ihre Erklärungen zu Protokoll genommen werden.

4. Die Beschlüsse des Verwaltungsrates sind im Sitzungsprotokoll festzuhalten, das vom Vorsitzenden/von der Vorsitzenden und vom Schriftführer/von der Schriftführerin, sofern ernannt, unterzeichnet wird.

#### Art. 19

##### Direktor/Direktorin

1. Der Verwaltungsrat kann einen Direktor/eine Direktorin bestellen, und zwar nach einem Auswahlverfahren unter beruflich hoch qualifizierten Personen mit nachgewiesener Erfahrung in Führungspositionen in öffentlichen Körperschaften oder öffentlichen oder privaten Gesellschaften.

2. Der Auftrag hat eine Laufzeit von 3 Jahren und ist erneuerbar.

3. Der Direktor/Die Direktorin kann nach Vertragsablauf bei positiver Bewertung wiederbestätigt werden.

4. Der Direktor/Die Direktorin muss eine angemessene Kenntnis der deutschen, italienischen und englischen Sprache besitzen.

5. Der Direktor/Die Direktorin legt am Ende eines jeden Kalenderjahres einen schriftlichen Bericht über die Erfüllung der zu Jahresbeginn festgelegten Zielvorgaben vor.

1. Per la validità delle riunioni del Consiglio di amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei voti. In caso di parità di voti la proposta di deliberazione si intende respinta.

2. Di norma le deliberazioni sono prese con votazione per voto palese. Le riunioni del Consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per video o teleconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati e possa ricevere, trasmettere e visionare documenti.

3. Il Direttore/La Direttrice, se nominato/nominata, partecipa alle riunioni senza diritto di voto, con funzioni propositive e consultive e con facoltà di far inserire a verbale le proprie dichiarazioni.

4. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione devono risultare dal verbale della seduta, sottoscritto dal/dalla Presidente e dal segretario/dalla segretaria eventualmente nominato/nominata.

#### Art. 19

##### Direttore/Direttrice

1. Il Consiglio di amministrazione può nominare un Direttore/una Direttrice in seguito ad una procedura di selezione tra persone di elevata professionalità e comprovata esperienza, che ricoprano posizioni di responsabilità in enti pubblici o società pubbliche o private.

2. L'incarico ha una durata di tre anni ed è rinnovabile.

3. Il Direttore/La Direttrice, alla scadenza del contratto, può essere riconfermato/riconfermata, previa valutazione positiva.

4. Il Direttore/La Direttrice deve possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana, tedesca e inglese.

5. Alla fine di ogni anno solare il Direttore/la Direttrice presenta una relazione scritta sul conseguimento degli obiettivi fissati all'inizio dell'anno.

*Franz Wittlit*



6. Die Ernennung des Direktors/der Direktorin kann auch widerrufen werden, wenn das Vertrauensverhältnis zum Verwaltungsrat nicht mehr besteht.

7. Hierfür wird mindestens drei Monate vor Ablauf des Direktionsauftrags vom Verwaltungsrat eine Gesamtbeurteilung der Führungstätigkeit vorgenommen.

8. Gemäß Artikel 2396 des Zivilgesetzbuches gelten für den Direktor/die Direktorin die Bestimmungen über die Haftung der Verwalter, so wie im Gründungsakt vorgesehen.

#### Art. 20

##### Befugnisse des Direktors/der Direktorin

1. Der Direktor/Die Direktorin übt seine/ihre Befugnisse in dem von dieser Satzung und vom Verwaltungsrat festgelegten Rahmen aus. Er/Sie trägt die operative Verantwortung für die Tätigkeit der Gesellschaft. Er/Sie ist für die laufende Geschäftsabwicklung im Rahmen der ordentlichen Verwaltung, für die Überwachung der gesamten Struktur und die Kontrolle des Qualitätsmanagements zuständig und sorgt für die Durchführung der von den zuständigen Organen gefassten Beschlüsse. Dem Direktor/Der Direktorin obliegen die Aufnahme, Leitung, Überwachung und Koordination des Personals mit Ausnahme der Führungskräfte.

2. Der Direktor/Die Direktorin kann die ihm/ihr von dieser Satzung und vom Verwaltungsrat übertragenen Aufgaben und Entscheidungsbefugnisse anderen Angestellten der Gesellschaft übertragen, wobei die Grenzen des Auftrags und die Modalitäten festgelegt werden, nach denen die gefällten Entscheidungen dem Direktor/der Direktorin zur Kenntnis gebracht werden.

#### Art. 21

##### Überwachungsrat

6. La nomina del Direttore/della Direttrice può essere anche revocata in seguito al venir meno del rapporto di fiducia con il Consiglio d'amministrazione.

7. A tal fine non meno di tre mesi prima della scadenza dell'incarico del Direttore/della Direttrice, il Consiglio di amministrazione esprime un giudizio complessivo sul suo operato.

8. Ai sensi dell'articolo 2396 del codice civile, al Direttore/alla Direttrice si applicano le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori, così come previsto nell'atto costitutivo.

#### Art. 20

##### Funzioni del Direttore/della Direttrice

1. Il Direttore/La Direttrice svolge le proprie funzioni nell'ambito di quanto stabilito dal presente statuto e dal Consiglio di amministrazione ed è investito/investita della responsabilità operativa relativa all'attività della società. Gestisce gli affari correnti nell'ambito della gestione ordinaria, vigila sull'intera struttura, controlla la gestione della qualità e provvede a dare attuazione alle deliberazioni degli organi competenti. Al Direttore/Alla Direttrice competono le funzioni di assunzione, direzione, controllo e coordinamento del personale, ad esclusione del personale dirigenziale.

2. Il Direttore/La Direttrice può delegare le funzioni e i poteri deliberativi che gli/le sono stati conferiti dal presente statuto e dal Consiglio di amministrazione ad altri dipendenti della società; in tal caso devono essere determinati i limiti dell'incarico e le modalità di informazione del Direttore/della Direttrice in merito alle decisioni assunte.

#### Art. 21

##### Collegio sindacale

1. Der Überwachungsrat setzt sich aus drei wirklichen Überwachungsratsmitgliedern und zwei Ersatzüberwachungsratsmitgliedern zusammen. Gemäß Artikel 2449 des Zivilgesetzbuches steht den an der Gesellschaft beteiligten öffentlichen Verwaltungen die Bestellung der Überwachungsratsmitglieder im Verhältnis zu ihrer Beteiligung am Gesellschaftskapital zu.

2. Die Amtszeit des Überwachungsrates beträgt drei Geschäftsjahre und läuft mit dem Datum der Gesellschafterversammlung zur Genehmigung des Jahresabschlusses des dritten Geschäftsjahres ab. Die Mitglieder können für nicht mehr als drei aufeinanderfolgende Amtszeiten wiederernannt werden.

#### Art. 22

##### Vergütungen

1. Die Gesellschafterversammlung legt die Vergütung für die Verwalter und für die Mitglieder des Überwachungsrates gemäß den geltenden Bestimmungen fest.

2. Es ist verboten, Sitzungsgelder oder Ergebniszulagen zu entrichten, welche nach der Durchführung der Tätigkeit beschlossen wurden, sowie den Mitgliedern der Gesellschaftsorgane Vergütungen am Ende der Amtszeit auszubezahlen.

#### Art. 23

##### Gesetzliche Vertretung, Zeichnungsberechtigung

1. Die gesetzliche Vertretung der Gesellschaft gegenüber Dritten und vor Gericht steht ebenso wie die Zeichnungsberechtigung dem/der Vorsitzenden des Verwaltungsrates zu; im Falle der Abwesenheit oder Verhinderung des/der Vorsitzenden findet Artikel 15 Absatz 6 Anwendung.

2. Dritten gegenüber gilt die Unterschrift der Person, die den Vorsitzenden/die Vorsitzende ersetzt, als Beweis für die Abwesenheit oder Verhinderung des/der Vorsitzenden bzw. sowohl des/der Vorsitzenden als auch des/der stellvertretenden Vorsitzenden.

#### Art. 24

##### Ausrichtungsfunktion und Initiativrecht

1. Die Ziele und Schwerpunkte der Gesellschaft und die Leitlinien, an denen sich die Tätigkeit der Gesellschaft orientiert, werden von den Gesellschaftern bestimmt.

1. Il Collegio sindacale si compone di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti. Ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile, le pubbliche amministrazioni che hanno partecipazioni nella società hanno la facoltà di nominare i sindaci in misura proporzionale alle loro quote di partecipazione al capitale sociale.

2. Il Collegio sindacale resta in carica per tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio. I suoi componenti sono rinominabili per non più di tre mandati consecutivi.

#### Art. 22

##### Compensi

1. L'Assemblea fissa il compenso per gli amministratori e per i componenti del Collegio sindacale nel rispetto della normativa vigente.

2. È fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

#### Art. 23

##### Rappresentanza legale, firma sociale


1. La rappresentanza legale della società, di fronte a terzi e in giudizio, e la firma sociale spettano al/alla Presidente del Consiglio di amministrazione; in caso di assenza o impedimento del/della Presidente si applica l'articolo 15, comma 6.

2. Di fronte a terzi la firma di chi sostituisce il/della Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del/della Presidente o del/della Presidente e del/della Vicepresidente.

#### Art. 24

##### Funzione di indirizzo e diritto di iniziativa

1. Gli obiettivi e le priorità della società e le linee guida alle quali si attiene l'attività della stessa sono fissati dai soci.



2. Die Gesellschafter sind befugt, dem Verwaltungsrat Initiativvorschläge zur Durchführung der Kontrolle über die Gesellschaft vorzulegen.

3. Das jährliche Tätigkeitsprogramm der Gesellschaft und das entsprechende Budget werden von den Gesellschaftern genehmigt.

#### Art. 25

##### Kontrollfunktion und Informationsrecht

1. Der Verwaltungsrat übermittelt den Gesellschaftern das Verzeichnis der von der Gesellschaft gefassten Beschlüsse.

2. Beschlüsse, die über das Programm und das Budget laut Artikel 24 Absatz 3 hinausgehen, und solche, die gegen Artikel 3 Absatz 5 verstoßen, müssen auch von den Gesellschaftern genehmigt werden.

3. Der Verwaltungsrat übermittelt den Gesellschaftern halbjährlich einen Bericht über die Führung der Gesellschaft, auch hinsichtlich der Wirksamkeit, Effizienz und Wirtschaftlichkeit, der Führungskosten und des Stands der Verwirklichung der Ziele. Zur Überprüfung der Gesellschaft, ihrer Struktur und ihrer Tätigkeit können die Gesellschafter entsprechende Kontrollen vornehmen.

4. Die Gesellschafter können Auskünfte zur Führung der von ihnen vergebenen Aufträge einfordern, die Gegenstand einer Direktvergabe gemäß Artikel 3 Absatz 4 sind.

5. Verfügt einer der Gesellschafter über mindestens zwei Drittel des Gesellschaftskapitals, werden die Rechte laut Absatz 2 und die Kontrollen laut Absatz 3 allein von diesem Gesellschafter ausgeübt.

#### Art. 26

##### Geschäftsjahr und Jahresabschluss

1. Das Geschäftsjahr endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

2. Innerhalb der Frist laut Artikel 8 Absatz 2 erstellt der Verwaltungsrat, unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen, den Jahresabschluss und legt ihn zusammen mit dem Lagebericht der Gesellschafterversammlung zur Genehmigung vor.

2. I soci hanno la facoltà di presentare al Consiglio di amministrazione proposte di iniziative per dare attuazione al controllo sulla società.

3. Il programma annuale delle attività della società e il relativo budget sono approvati dai soci.

#### Art. 25

##### Funzione di controllo e diritto all'informazione

1. Il Consiglio di amministrazione trasmette ai soci l'elenco delle deliberazioni adottate dalla società.

2. Le deliberazioni che eccedono il programma di attività e il budget di cui all'articolo 24, comma 3, e quelle assunte in contrasto con quanto previsto all'articolo 3, comma 5, devono essere approvate anche dai soci.

3. Il Consiglio di amministrazione trasmette semestralmente ai soci una relazione sulla gestione della società, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità, delle spese di gestione e dello stato di attuazione degli obiettivi fissati. I soci possono effettuare appositi controlli per vigilare sulla società, sulla sua struttura e sulle sue attività.

4. I soci possono chiedere, in quanto ente committente, informazioni in merito alla gestione degli affari oggetto di un affidamento diretto ai sensi dell'articolo 3, comma 4.

5. Qualora uno dei soci disponga di almeno due terzi del capitale sociale, l'esercizio dei diritti di cui al comma 2 e i controlli di cui al comma 3 competono esclusivamente a esso.

#### Art. 26

##### Esercizio sociale e bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro il termine di cui all'articolo 8, comma 2, e in osservanza delle disposizioni di legge, il Consiglio di amministrazione redige il bilancio d'esercizio e lo sottopone, corredato dalla relazione sulla gestione, all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 27

Gewinnverwendung

1. Der sich aus dem Jahresabschluss ergebende Reingewinn wird wie folgt verwendet:

a) Einbehalt von wenigstens 5 Prozent zur Bildung der gesetzlichen Rücklage, bis diese 20 Prozent des Gesellschaftskapitals erreicht hat,

b) Zuführung des verbleibenden Anteils an den satzungsmäßigen Reservefonds.

Art. 28

Liquidation

1. Kommt es aus irgendeinem Grund zur Auflösung der Gesellschaft, bestellt die Gesellschafterversammlung einen oder mehrere Liquidatoren und gibt, unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen, die Weisungen für die Abwicklung der Liquidation.

Art. 29

Verweis auf Gesetzesbestimmungen

1. Für alles, was nicht in dieser Satzung vorgesehen ist, gelten die Bestimmungen des Landes und des Zivilgesetzbuches.

Art. 30

Proporz und Geschlechtergleichgewicht

1. Bei der Zusammensetzung des Verwaltungsrates und des Überwachungsrates müssen die von der Landesverwaltung angewandten Bestimmungen über den ethnischen Proporz eingehalten werden, wobei die Stärke der Sprachgruppen bei den einzelnen beteiligten öffentlichen Körperschaften und der jeweilige Beteiligungsanteil am Gesellschaftskapital zu berücksichtigen sind.

2. Bei der Zusammensetzung des Verwaltungsrates und des Überwachungsrates muss außerdem der Grundsatz des Geschlechtergleichgewichts im Sinne der geltenden Bestimmungen beachtet werden.

Art. 31

Personal

Art. 27

Destinazione degli utili

1. L'utile netto risultante dal bilancio d'esercizio viene ripartito come segue:

a) destinazione di una quota di almeno il 5 per cento a riserva legale, fino a che la stessa non abbia raggiunto il 20 per cento del capitale sociale;

b) destinazione della quota rimanente al fondo di riserva statutaria.

Art. 28

Liquidazione

1. Se, per qualsiasi motivo, si giungesse allo scioglimento della società, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e impartisce le direttive per l'esecuzione della liquidazione, in osservanza delle disposizioni di legge.

Art. 29

Rinvio alle norme di legge

1. Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme provinciali e del codice civile.

Art. 30

Proporzionale ed equilibrio di genere

1. La composizione del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale deve rispettare le disposizioni sulla proporzionale applicate dall'Amministrazione provinciale. Si tiene conto della consistenza dei gruppi linguistici negli enti pubblici soci in misura proporzionale alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale.

2. La composizione del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale deve inoltre rispettare il principio dell'equilibrio di genere ai sensi della normativa vigente.

Art. 31

Personale



1. Das für die Durchführung der institutionellen Aufgaben der Gesellschaft erforderliche Personal wird von der Gesellschaft gemäß den arbeitsrechtlichen Bestimmungen angestellt bzw. beauftragt.

2. Die Stellen werden nach der Stärke der drei Sprachgruppen auf Landesebene aufgeteilt. Aus dringenden und unaufschiebbaren dienstlichen oder funktionellen Erfordernissen kann der Verwaltungsrat mit Zweidrittelmehrheit Stellen in Abweichung vom ethnischen Proporz an andere geeignete Personen vergeben. In diesem Falle erfolgt im Rahmen der später zu besetzenden Stellen ein Ausgleich zur Wiederherstellung des ethnischen Proporz.

3. Eine ausgewogene Vertretung beider Geschlechter ist zu gewährleisten.

4. Für die Aufnahme ist eine angemessene Kenntnis der italienischen und der deutschen Sprache Voraussetzung.

5. Die Personalaufnahme erfolgt unter Berücksichtigung der auch aus dem Unionsrecht abgeleiteten Grundsätze der Transparenz, Öffentlichkeit und Unparteilichkeit, wobei die Ergebnisse der Auswahlverfahren auf der Internetseite der Gesellschaft veröffentlicht werden.

1. La società assume o incarica il personale necessario allo svolgimento dei compiti istituzionali, nel rispetto delle disposizioni in materia di diritto del lavoro.

2. I posti in organico sono ripartiti in base alla consistenza dei tre gruppi linguistici a livello provinciale. Per urgenti ed improrogabili esigenze di servizio o di funzionalità delle strutture, il Consiglio di amministrazione può autorizzare, a maggioranza dei due terzi dei componenti, l'assegnazione di posti a persone idonee, in deroga alla riserva proporzionale, fatto salvo il successivo conguaglio nel limite dei posti da coprire, ai fini del ripristino della proporzionale etnica.

3. Va garantita una equilibrata rappresentanza dei generi.

4. Requisito per l'assunzione è un'adeguata conoscenza della lingua italiana e tedesca.

5. L'assunzione del personale avviene nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità, e i risultati delle relative procedure selettive sono pubblicati sul sito istituzionale della società.

